

IMPOSTE SUL REDDITO

Rinnovabili: stop alla tassazione catastale

di **Luigi Scappini**

E alla fine la è arrivata.

L'articolo 22, comma 1 del DL n. 66/2011, il cosiddetto "**Decreto Renzi**", infatti, è intervenuto sull'articolo 1, comma 423 della Legge n. 266/05 (Finanziaria per il 2006), come modificato dall'articolo 2-*quater* del D.L. n.2/06 che, in recepimento della Direttiva n.2001/77/CE inerente la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, considerava "...**la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli**" quali attività connesse ai sensi dell'art.2135, comma 3 del codice civile e come tali, in caso di rispetto dei parametri generali richiesti, **produttive di reddito agrario**.

Le **fonti agroforestali** fanno parte della più ampia figura delle fonti di energia da biomassa, definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.378/2003 come "... **la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse ...**".

Ebbene, a decorrere dal **periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013** e quindi, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare dal **2014**, l'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili, pur restando connessa, **non** sarà più determinata su **base catastale** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 del Tuir ma, seguendo una logica già presente nel Testo unico per alcune attività agricole, in **via forfettaria** "*applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del **25 per cento***".

Ci stiamo riferendo all'attività di produzione di vegetali in strutture, fisse o mobili, nel caso in cui non la superficie adibita eccede il limite del doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa incide, alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli individuati con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 32 (da ultimo il D.M. 17 giugno 2011) e di quelle di fornitura di servizi previste nel comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile.

Per tali attività, ai sensi dell'**articolo 56-bis** del Tuir, è prevista, quale **regime naturale**, una **tassazione forfettizzata**.

Ma il **comma 4** dell'articolo 56-*bis* richiamato, prevede espressamente che le disposizioni di cui ai commi precedenti – quindi quelle sopra individuate di forfettizzazione del reddito prodotto – **non** si applicano, semplificando, alle **società di capitali**, nonché alle **Snc** e alle **Sas**.

Ne deriva che si verrebbe a creare, stante l'attuale dato normativo dell'articolo 22 del DL n. 66/2014, un **doppio binario** per le società di capitali (a esclusione delle Spa per le quali non sussiste mai la possibilità di optare per la tassazione su base catastale) e le Snc e le Sas che limitatamente alle **attività connesse** relative alla **produzione di energia da fonte fotovoltaica e da biomasse** potranno optare per una **determinazione forfettaria** del reddito, mentre **per le altre** continueranno a procedere con la determinazione quale contrapposizione **costi-ricavi** (si ricorda come per le Srl, Sas e Snc società agricole ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 99/2004, il reddito pur essendo determinato catastalmente *ex* articolo 32 del Tuir, resta sempre un reddito di impresa).

Fanno **eccezione**, per espressa previsione normativa di cui all'articolo 1, comma 1094 della Legge n. 296/2006, la Finanziaria 2007, le Srl, Sas e Snc, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, in quanto *"In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento."*

A conferma di questo probabile doppio binario depone anche la relazione tecnica al "Decreto Renzi" ove è previsto, in applicazione dell'articolo 22, un incremento di gettito Ires riconducibile ai soggetti di cui all'articolo 73 e quindi alle Srl.

Tralasciando commenti in merito alla certezza del diritto, per la buona pace dei *business plan*, quel che si sottolinea è l'ormai usuale prassi del Legislatore, in contrasto con quanto previsto dallo Statuto del contribuente, di stabilire che, ai fini del calcolo degli **acconti** per il **periodo di imposta 2014**, si dovrà comunque tenere conto di tali modifiche.

A **parziale compensazione** di questo "balzello" cui si aggiungerà, molto probabilmente, quello derivante dall'emanazione, ai fini IMU, del decreto di cui al successivo comma 2 dell'articolo 22, bisogna evidenziare che **non rientreranno nel computo** della percentuale forfettaria da portare a tassazione i **contributi erogati dal GSE** in relazione all'energia prodotta in quanto, essendo un **contributo in conto esercizio** - sul punto vedasi la [circolare n.46/E/07](#) - esso **non rientra nel campo di applicazione Iva**.